

Sent 512
/09

REPUBBLICA ITALIANA

SENT.N.512/2009

CRON.4035

Sentenza pronunciata all'udienza del 22/12/2009

Depositata il

28/04/10

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DEL TRIBUNALE DI BOLOGNA

DOTT. FILIPPO PALLADINO

della sezione per le controversie di lavoro
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia n.1282/2007 R.G.L. , promossa
da :

TEDALDI ANTONIO , LOMBARDI FABRIZIO , MAZZOLANI
GABRIELE , NANNI VANES , D'ANGELO ERMANNO ,
GIACOMAZZI DANILO , MONTI SILVIA , MORARA FEDERICA ,
TINTI GIORGIO , ANCARANI GIORGIO ,

elettivamente domiciliati in Bologna , via Nazario
Sauro 4 , presso e nello studio dell'avv. Angela
Frasconi , che li rappresenta e difende unitamente
all'avv. Mauro Rossetti del foro di Ancona .

-RICORRENTI-

contro :

COMUNE DI IMOLA ,

elettivamente domiciliato in Bologna , via
Bambaglioli 6 , presso e nello studio dell'avv.
Barbara Elena Grandi , rappresentato e difeso
dall'avv. Carlo Zoli .

-CONVENUTO-



OGGETTO :

"RIPOSI COMEPNSATIVI"

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 17 maggio 2007 i ricorrenti epigrafati , tutti agenti di Polizia municipale del Comune di Imola , hanno convenuto in giudizio quest'ultimo , chiedendo al Tribunale di dichiararlo tenuto ad applicare le previsioni dell'art.24 comma 2 del CCNL 14.9.2000 Regioni/Enti locali anche al personale che effettua attività lavorativa articolata in turni di lavoro ; dichiarare il Comune tenuto a concedere ai ricorrenti l'equivalente riposo compensativo delle giornate lavorate in giorni festivi infrasettimanali nel periodo 1.1.2001/31.12.2005 ; in subordine , condannare il convenuto al risarcimento del danno patito dai ricorrenti per le prestazioni svolte in tali giorni festivi infrasettimanali ; in ulteriore subordine , condannare il Comune al risarcimento del danno patito per mancata applicazione della norma contrattuale di cui sopra , quantificato in una somma pari alla differenza tra quanto percepibile secondo la contrattualistica di settore e quanto effettivamente percepito in relazione alle giornate in questione .

Il Comune convenuto si è costituito , chiedendo demandarsi all'ARAN ed alle OO.SS. , ai sensi dell'art.64 del CCNL del 14 settembre 2000 del comparto Enti Locali , l'interpretazione autentica degli artt.22 e 24 del CCNL , in quanto dall'interpretazione delle norme in questione dipende la definizione della presente controversia ; nel



[Handwritten signature]

merito , in via principale , rigettarsi il ricorso avverso e le domande tutte ivi contenute in quanto infondate in fatto e diritto ed in via subordinata respingersi comunque il ricorso per avere gli attori già goduto di una serie di riposi aggiuntivi assicurati dal Comune di Imola a seguito di accordi decentrati .

Il ricorso è fondato e va accolto .

La questione fondamentale del giudizio , relativa all'applicazione dell'art.24 comma 2 del CCNL Regioni ed Enti Locali al personale turnista , è stata risolta da Cass. Sezz. Unn. n. 9097 del 17 aprile 2007 .


La citata sentenza , pronunciata nella fattispecie analoga dell'applicazione del D.P.R. n.268 del 1987 , ha affermato quanto segue : Infatti , appare senz'altro corretta - in quanto conforme ai canoni ermeneutici sanciti dall'art.12 preleggi , e la cui applicazione non è stata specificamente censurata dal ricorrente l'interpretazione della normativa (applicabile nella specie) nel senso che il trattamento retributivo di cui nel D.P.R. n.268 del 1987 , art.13 , possa essere cumulato , per i turnisti , a quello previsto dal successivo art.17 (che disciplina le ipotesi in cui sussiste il diritto ad un "risposo compensativo") e , in aggiunta o in caso di mancata fruizione di quest'ultimo , la corresponsione di un emolumento economico ; per cui , nel caso di attività prestata in un giorno festivo infrasettimanale , il diritto al compenso di cui all'art.13 previsto per il lavoro in turni non

M

esclude che , in ipotesi di mancata fruizione del riposo compensativo , venga erogato il compenso appositamente previsto per tale diverso titolo dall'art.17 , nella misura prevista per il lavoro straordinario festivo (comma 2) . Con la conclusione - alla quale esattamente perviene la Corte di Appello di Napoli al termine di un percorso argomentativi condotto in perfetta aderenza ai criteri valevoli nell'interpretazione della normativa nella specie applicabile - che una cosa è compensare il maggior disagio per il lavoro prestato in turni , altra è prevedere un compenso per il caso in cui , nell'ambito di tale prestazione , si determini altresì la mancata fruizione del riposo compensativo , atteso che la diversità delle funzioni svolte , rispettivamente , dagli istituti ex artt.13 e 17 citt. , conferma l'infondatezza del motivo di ricorso , con cui il Comune ricorrente erroneamente sostiene che l'applicazione della prima disposizione richiederebbe (per i turnisti) l'applicabilità della seconda in forza di un c.d. principio di specialità che è , invece , inesistente riguardo alle due disposizioni in quanto le stesse sono riferite a istituti con funzioni diverse .

Pertanto , in conformità all'insegnamento delle Sezioni Unite , l'indennità di turno non può essere ritenuta onnicomprensiva .

Si applica pertanto l'art.24 comma 2 citato , il quale prevede che l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo , a richiesta del dipendente , a equivalente riposo compensativo o alla



corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo .

I ricorrenti hanno optato in via principale per i riposi compensativi , che vanno pertanto loro riconosciuti .

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in calce , conformemente alla nota spese .

P.Q.M.

Il Giudice ,

1)Dichiara tenuto il Comune di Imola , in applicazione dell'art.24 comma 2 del CCNL Regioni ed Enti Locali del 14.9.2000 , a concedere ai ricorrenti l'equivalente riposo compensativo delle giornate lavorate in giorni festivi infrasettimanali dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2005 .

2)Condanna il Comune di Imola alle spese di lite , liquidate in Euro 16.321,30 , oltre spese generali , IVA e CPA .

Bologna , 22 dicembre 2009

IL GIUDICE


IL CANCELLIERE (C2)
Dott.ssa M.A. CASTRIOTTA




Tribunale di Bologna

depositato in Cancelleria

199. 28 APR. 2010




IL CANCELLIERE (C2)
Dott.ssa M.A. CASTRIOTTA